


L'abuso alcolico
nelle dinamiche dei fenomeni
di violenza domestica.

Law enforcement
e prospettive trattamentali:
potenzialità, lacune
e proposte nel sistema
penale italiano





Osservatorio Nazionale
Violenza Domestica

Memoria di approfondimento dell'Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica

1 L'abuso alcolico nelle dinamiche dei fenomeni di violenza domestica.

Law enforcement e prospettive
trattamentali: potenzialità,
lacune e proposte
nel sistema penale italiano

Marina Bacciconi¹, Pierpaolo Martucci²,
Sonia Bertolaso¹, Alba Bianchi³, Italia Fortunati⁴,
Guido Papalia⁵, Mario Giulio Schinaia⁶

1. Osservatorio Nazionale Violenza Domestica - Dipartimento Medicina e Sanità Pubblica - Università di Verona - 2. Dipartimento di Scienze giuridiche - Università di Trieste - 3. Osservatorio Epidemiologico Nazionale sugli ambienti di vita - Ispesl - Roma - 4. Prefetto - 5. Procura Generale - Tribunale civile e penale - Brescia - 6. Procura della Repubblica - Tribunale civile e penale - Verona

© Copyright 2010 ONVD

È vietata la riproduzione, anche parziale, dei testi
senza l'autorizzazione scritta dell'ONVD

1. L'alcol come fattore criminogeno nella violenza domestica

L'analisi dei dati epidemiologici rilevati dall'ONVD nella provincia di Verona e – in una prima fase sperimentale – in quella di Trieste ha confermato la rilevanza della componente alcolica nelle dinamiche di violenza intrafamiliare (Bacciconi et al., 2005).

Infatti, **l'assunzione di sostanze alcoliche** – assieme ai problemi connessi con la rottura della coppia e la fase di separazione e i “futili motivi” - **emerge come una delle più importanti causa, concausa o occasione di violenza in famiglia, con una incidenza assai più elevata e significativa rispetto ai casi di tossicodipendenza o comunque di abuso di altre sostanze psicotrope** (Bacciconi et al., 2008).

Anche secondo le più recenti rilevazioni Istat, nel 18,7% dei casi il partner violento è un individuo che beve sino al punto di ubriacarsi (Istat, 2007).

Peraltro, è ragionevole ipotizzare che l'incidenza del “fattore alcol” negli episodi di abuso domestico sia nella realtà ancora più elevata rispetto a quella che emerge dalle segnalazioni ufficiali.

Infatti, la alterazione della condotta (c.d. “ebbrezza”) si verifica già con livelli di alcolemia nettamente inferiori rispetto a quelli che determinano uno stato di “manifesta ubriachezza”, immediatamente riscontrabile da parte degli operatori sanitari o di polizia e che quindi viene riportato nelle verbalizzazioni.

Un **altro fattore** suscettibile di moltiplicare i “contesti a rischio” è dato dalla **trasformazione dei costumi sociali nella realtà italiana**.

1. Fino al recente passato il fenomeno dell'etilismo era concentrato in fasce e contesti sociali molto ben definiti e individuabili, in cui ricorreva l'equazione alcolismo = povertà.

Con il migliorare delle condizioni economiche, il fenomeno non è affatto scomparso ma si è invece evoluto, assumendo dinamiche estremamente allarmanti poiché è uscito dal suo ambito tradizionale per sconfinare in aree sociali (medie e alte) in precedenza toccate solo marginalmente dal problema.

2. Particolare la diffusione di modalità di abuso – di tipo situazionale e ricreativo – fra i giovani, importata da modelli nord europei, assai differente dal consumo di bevande alcoliche durante i pasti, tipico del costume italiano e mediterraneo in genere.

Tornando al nostro tema specifico, numerosi studi hanno riscontrato da lungo tempo la significatività dell'incidenza dell'abuso alcolico nelle situazioni di violenza domestica (Correra, Martucci, 1988).

Esso sembra essere molto elevato nei genitori responsabili di abusi sessuali ai danni dei figli e lo stesso si verifica nella violenza di coppia (soprattutto nell'autore, ma anche nella vittima).

E questo "per molte ragioni: per la nota attitudine dell'alcol a ridurre le inibizioni (...); poi perché il bere porta a sovrastimare l'ostilità e le minacce altrui e questo a sua volta favorisce condotte aggressive; l'alcol esalta atteggiamenti aggressivi, compresi quelli improntati a misoginia; deve infine citarsi l'effetto di facilitare la vittimizzazione criminale nel caso in cui l'agredito colpisca in risposta al precedente comportamento violento della vittima sotto effetto di alcol, e per di più costei, appunto perché ebbra, non sia in grado di difendersi efficacemente." (Merzagora, 2009, 88).

Più in generale, il tema dell'alcolismo ha sempre rivestito grande importanza criminologica e criminogenetica per la frequenza dei delitti commessi in stato etilico; a tale proposito "le ricerche sono talmente numerose che sarebbe immane fatica e tedioso elenco enumerarle tutte" (Merzagora, 2009, 87, n.41).

Del resto la consapevolezza del legame fra ubriachezza e violenza si ritrova in tempi e culture assai differenti fra loro, anche in relazione alla specificità degli effetti dell'alcol rispetto a quelli indotti da altre droghe psicoattive.

Lo testimonia, in modo pittoresco ma efficace, questo antico aneddoto arabo: "Tre viaggiatori giunsero a Damasco a notte inoltrata, quando le porte della città erano già chiuse e furono così costretti a trattenersi fuori dalle mura. Il primo di essi, che aveva preso l'oppio, esclamò: 'non fa nulla, mi sdraierò qui per terra e dormirò sino a domattina, quando le porte verranno aperte'. Ma il secondo, in preda ai fumi dell'alcol, si adirò gridando 'entrerò a Damasco facendo a pezzi

le porte coi fendenti della mia spada'. Infine il terzo, che aveva fumato l'hashish, disse 'mi farò piccolo piccolo, e così potrò passare attraverso il buco della serratura'.

Se il riscontro del legame fra consumo di bevande alcoliche e aggressività è unanime, le opinioni si dividono sulla natura di tale nesso.

È noto che gli stati prolungati di intossicazione cronica determinano gravi danni organici anche a livello cerebrale e possono indurre psicosi tossiche (tipico il delirio di gelosia, facilitato anche dalla diminuita efficienza sessuale o dalla franca impotenza che si instaurano nei gravi etilisti), ma meno evidenti sono i meccanismi attraverso i quali le intossicazioni acute (le "sbornie") influenzano il comportamento. Spesso l'assunzione di alcolici costituisce una sorta di autoterapia (impropria e controproducente) per la depressione e per i disturbi di personalità (in primo luogo quelli di tipo *borderline*) dei quali molti soggetti maltrattanti soffrono.

Non è invece chiaro se

- l'abuso alcolico debba essere considerato una delle cause dirette (ad es. con una azione tossica a livello neuronale) delle modifiche comportamentali nel segno dell'aggressività
- o non vada piuttosto valutato come uno dei fattori "scatenanti" delle crisi prevalente, di volta in volta, sulle altre variabili psicodinamiche attive nelle famiglie coinvolte negli episodi di maltrattamento.

Secondo un approccio socioculturale si tende (in diversi studi) a interpretare il comportamento deviante dell'ubriaco che, ricercando l'ebbrezza, mirerebbe in realtà a predisporre un alibi, una razionalizzazione per il proprio comportamento poiché, nella coscienza comune, l'ubriaco non viene considerato responsabile delle proprie azioni (Gulotta, 1984, 50, Dutton, 1996).

Nei coniugi/genitori alcolisti e violenti si verificherebbe la sovrapposizione di due comportamenti (l'etilismo e la violenza) motivati – almeno in un numero di casi non insignificante – dalla stessa esigenza fondamentale: superare in qualche modo (ovviamente del tutto inadeguato) situazioni di frustrazione, inadeguatezza e stress.

In ogni caso, vuoi che il suo effetto sia diretto, vuoi che si inserisca in un meccanismo psicologico di razionalizzazione non vi è dubbio che “in una situazione potenzialmente violenta, l'alcol è proprio come la benzina col fuoco. Se non c'è fuoco, la benzina da sola non è in grado di far danni” (Killmartin, Allison 2007).

2. Il trattamento penale dell'abuso alcolico

Rispetto all'evidenza del problema, **l'atteggiamento del legislatore italiano è sempre stato di basso profilo, fatta eccezione per i recenti – e comunque tardivi – interventi in materia di guida sotto l'influenza dell'alcol.**

Ma, al di fuori delle norme del codice stradale, rimangono pochissime e blande le previsioni tese a reprimere l'abuso di bevande alcoliche.

Nel sistema del nostro ordinamento

- *l'intossicazione cronica da alcol* o stupefacenti ricorre fra le cause generali di esclusione dell'imputabilità previste all'art. 95 del codice penale se e in quanto, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni psicologiche permanenti tali da far apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte ad una vera e propria malattia.
- *l'ubriachezza acuta volontaria o colposa* – quando non sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore – non esclude né diminuisce l'imputabilità per i reati commessi in quella condizione (art. 92 c.p.), ma anzi comporta un aumento della pena qualora si dimostri che essa era preordinata al fine di commettere il reato (art. 92 comma 2 c.p.) e quando si dimostri che l'autore si trovava in stato di ubriachezza abituale (art.92 c.p.).

Con questa aggravante il legislatore del 1930 sembra voler punire una sorta di “colpa morale”, un disordine esistenziale che si considerava la manifestazione di una indole viziosa, più che la conseguenza di una qualche patologia.

Nel tempo la dottrina si è dimostrata fortemente critica sulla

fondatezza della norma, insistendo sulla irragionevolezza e la difficoltà della pretesa di operare una netta distinzione fra uno stato di dipendenza etilica e una colpevole dedizione all'ubriachezza.

E in effetti la norma è andata quasi in desuetudine, al pari delle correlate misure di sicurezza detentive (ricovero in una casa di cura e custodia) e non detentive (divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche), in conseguenza della generale – e talvolta preconcepita – adesione al paradigma socio-sanitario che interpreta dipendenza e abuso di sostanze come espressione di malattia e disagio, bisognosi di trattamento e cura piuttosto che di sanzioni. Purtroppo questa impostazione rischia di dare fondamento – nei fatti – proprio al ricorso all'ubriachezza come tecnica di deresponsabilizzazione.

A parte le citate previsioni in materia di esclusione dell'imputabilità o di inflizione di aggravanti e quelle relative alla disciplina della produzione, importazione, somministrazione e vendita di bevande spiritose (artt. 686, 687, 689, 690, 691 c.p.), il trattamento penalistico dell'abuso alcolico si limitava in definitiva alla modesta sanzione del reato contravvenzionale di chi è colto in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza, che è stato depenalizzato dal d.lgs. 30.12.1999, n. 507.

La fattispecie rimane però un illecito penalmente rilevante se il soggetto attivo ha subito condanne per delitti non colposi contro la vita o l'incolumità delle persone (cioè quelli del libro II, titolo XII, capo I del C.P.: omicidio, infanticidio, istigazione o aiuto al suicidio, percosse, lesione personale).

Tuttavia, il requisito del "luogo pubblico o aperto al pubblico" la rende comunque inapplicabile nella maggior parte degli episodi di violenza domestica.

In questo quadro, come si è detto, fanno eccezione i ripetuti interventi legislativi in materia di circolazione stradale, tesi a sanzionare e disciplinare in modo sempre più rigoroso le condotte di guida sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti, abbassando drasticamente la soglia alcolemica tollerata nei conducenti di veicoli.

Si tratta in definitiva di una grave e ingiustificabile contraddizione.

Infatti, se è stata soprattutto l'evidenza empirica dei tanti studi effet-

tuati sull'associazione alcol-incidenti stradali a costringere il legislatore ad adeguare le relative norme del codice della circolazione, *non si comprende come mai le non meno numerose e recenti ricerche sulla correlazione etilismo-comportamenti violenti non abbiano suggerito di intraprendere analoghe iniziative su di un piano più generale, considerato che le conseguenze in termini di danno sociale non appaiono meno considerevoli.*

3. Le potenzialità trattamentali dell'esecuzione penale

Tenendo presenti caratteristiche e limiti del nostro ordinamento, sembra utile riflettere *se sia comunque possibile individuare, nel quadro delle norme vigenti, degli strumenti idonei a sostenere interventi più efficaci in rapporto alla materia che ci interessa direttamente, quella della violenza domestica*¹.

Senza **dubbio l'ambito che più si presta a valorizzare le potenzialità insite in taluni percorsi è quello dell'esecuzione penale**, successivo quindi all'affermazione di una condanna definitiva.

In linea di principio, nulla impedirebbe di applicare percorsi trattamentali il più possibile personalizzati nello stesso contesto carcerario, ove non mancherebbero efficaci strumenti di incentivazione, quali

- la concessione dei permessi premio (art. 30-ter O.P.)
- la liberazione anticipata (art. 54 O.P.)
- l'ammissione al regime di semilibertà (art. 48 O.P.)

tutti benefici che presuppongono la condotta regolare e la buona adesione del condannato alle attività organizzate negli istituti.

Tuttavia, va anche considerato che tale prospettiva *appare poco pra-*

1. In via preliminare, riteniamo di dover rimarcare un assunto fondamentale: al di là delle diverse interpretazioni eziologiche, sembra difficile negare l'importanza del rinforzo penale (inteso almeno come deterrenza) nelle strategie tese a modificare i comportamenti violenti agiti in ambito familiare. Vi sono studi che dimostrerebbero come l'arresto sia la misura più dissuasiva per scongiurare recidive nei partner violenti, soprattutto quando l'aggressore appartiene a un buon livello sociale e ha quindi molto da perdere anche in termini di reputazione (cfr. Merzagora, 38).

ticabile se calata nella realtà sovraffollata e multiproblematica che – esauritisi i transitori effetti dell'indulto – caratterizza nuovamente la grande maggioranza degli istituti di pena del nostro Paese.

Inoltre, va considerato che la maggior parte di autori di reati di violenza domestica generalmente non subisce la carcerazione, se non per brevissimo tempo².

In teoria, potenzialità trattamentali e/o preventive potrebbero rinvenirsi nelle *misure di sicurezza* (libertà vigilata, casa di cura e custodia) conseguenti ai delitti commessi in stato di ubriachezza abituale, ma in concreto si tratta di evenienze ormai molto rare.

Per quanto qui rileva, **lo spazio da valutare è allora senza dubbio quello dell'esecuzione penale extracarceraria.**

In particolare, la **concessione di misure alternative alla pena detentiva** costituisce un esito che può frequentemente ricorrere nel caso di responsabili di maltrattamenti e violenze intrafamiliari, considerato che, in genere, l'entità edittale delle condanne inflitte in casi simili non supera la soglia preclusiva a tali benefici.

Il quadro normativo di riferimento è sostanzialmente quello dell'**Ordinamento Penitenziario** (come definito dalle leggi 354/1975, 663/1986 e successive) e in particolare le disposizioni raccolte nell'ultimo capo del titolo I, sotto la rubrica "misure alternative alla detenzione e alla remissione del debito" (artt. 47-58/bis O.P.), nonché l'art. 94 del D.P.R. 309/90 (Testo Unico della normativa sugli stupefacenti), modificato dalla legge n.41 del 21.2.2006.

La filosofia alla base dell'attuale Ordinamento Penitenziario sembra identificarsi nel carattere ormai "dialetticizzato" e "negoziale" della pena; in altri termini, si vuole superare la sanzione considerata come statuizione definitiva, mentre si intende offrire al condannato la possibilità di determinare il suo destino orientando il suo comportamento e le sue scelte.

Nella gamma delle opzioni disponibili ai fini che qui interessano – fat-

2. In conseguenza di una serie di meccanismi – che in questa sede non è possibile riesaminare – quando la pena comminata si colloca al di sotto di una certa soglia (intorno ai tre anni di reclusione) non viene scontata.

ta salva, ovviamente, la presenza dei requisiti di legge – la preferenza deve necessariamente andare alle **forme di affidamento in prova ai servizi sociali** (art 47 ss. O.P.)³.

Il periodo di *probation* ovviamente non deve risolversi in una prassi essenzialmente burocratica, in una sorta di “contenitore vuoto”, ma dovrebbe essere occasione per un vero programma trattamentale, mirante a modificare quegli aspetti personologici e quei tratti subculturali in presenza dei quali (come gli esperti riconoscono in maniera pressoché unanime) il rischio di recidiva è altissimo.

In questo modo, fra l'altro, verrebbero recepite le indicazioni agli Stati membri presenti nella Raccomandazione Rec(2005)5 del Comitato dei Ministri dell'Unione Europea in materia di protezione delle donne dalla violenza.

Fra l'altro (come ha scritto Fabio Roia, magistrato milanese che per anni si è occupato anche di reati in ambito familiare) uno dei passaggi a maggior rischio di violenza è quello dell'uscita dal carcere, a causa dei sentimenti di rancore e vendetta che può covare l'aggressore “non trattato dal punto di vista terapeutico” (Roia, 2006).

In materia il **punto di riferimento tradizionale** sono i Paesi di *Common Law* (Stati Uniti, Inghilterra, Canada, Australia) che dalla fine degli anni Settanta dello scorso secolo hanno sviluppato una ricca gamma di progetti trattamentali per gli abusanti: nei soli Stati Uniti attualmente se ne contano più di mille (Morrell e coll., 2003).

Fra i tanti si possono ricordare

- il *Domestic Abuse Intervention Project* (DAIP) – meglio conosciuto

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso per un periodo uguale a quello della pena da scontare, “se la pena detentiva inflitta non supera i tre anni” (art. 47 O.P.), ma in pratica il limite massimo può essere anche più elevato, in quanto i tre anni vanno calcolati detraendo dal conto le eventuali cause estintive (come l'indulto) e che, ad esempio, l'affidamento può essere concesso anche ad un condannato a otto anni di reclusione che ne abbia già scontati cinque. La c.d. “semilibertà” è generalmente utilizzata per consentire lo svolgimento di attività lavorative esterne al carcere a soggetti già da tempo detenuti; la detenzione domiciliare, se non riempita di stringenti e complesse prescrizioni (peraltro difficili da verificare) appare decisamente sconsigliabile e controproducente nei casi di violenza domestica, a meno che non si sia verificata quantomeno un'interruzione della situazione di convivenza.

come “modello Duluth”, dalla città del Minnesota in cui nacque nel 1980

- il Programma di Dutton (*Alternative to Violence Program*), dal nome dello psicologo che lo ideò
- i programmi scozzesi *Change* e *Lothian Domestic Violence Probation*
- il programma canadese *Evolve*.

Le caratteristiche prevalenti di questi progetti, che in gran parte adottano un punto di vista definibile “post-femminista”, sono i seguenti (Merzagora, 132):

- l’impostazione cognitivo-comportamentale o comunque la presenza di elementi di tale genere. Il concetto di base è che, poiché la violenza è un modello comportamentale appreso, allo stesso modo si può apprendere la non violenza
- la responsabilizzazione dell’autore, con l’abbandono degli atteggiamenti di colpevolizzazione della vittima e dei meccanismi di negazione e razionalizzazione
- il ricorso prevalente al trattamento di gruppo, rispetto ad approcci quali la terapia di coppia, il *counseling* familiare e quello di coppia, tutti percorsi che tendono a ripartire la responsabilità fra entrambi i soggetti coinvolti, dimenticando la presenza di una vittima e di un colpevole
- una notevole variabilità nella lunghezza degli interventi: si va da trattamenti brevi da 6 a 52 sedute settimanali ad altri molto più lunghi, anche se la durata media raccomandata oscilla fra le 24 e le 32 sedute.

Occorre però precisare che nella maggior parte dei progetti citati si procede preliminarmente ad una verifica dell’attitudine del colpevole al trattamento e i soggetti con problemi di abuso di alcol o altre droghe sono indirizzati verso altri programmi di aiuto.

Si ritiene comunemente che i maltrattanti con problemi di etilismo (in cui vi può essere il caso limite di un discontrollo degli impulsi legato ad una patologia organica indotta dall’intossicazione) abbiano bisogno di interventi diversi da quelli consigliabili per individui che agiscono, ad esempio, per adesione a modelli sottoculturali violenti.

Il riferimento d'obbligo **nel nostro ordinamento** è l'istituto dell'*affidamento in prova in casi particolari* previsto per le condizioni di alcolismo o tossicodipendenza (disciplinato dall'art. 94 del T.U. in materia di stupefacenti e già contemplato dall'abrogato art. 47- bis O.P.).

La concessione della misura da parte del Tribunale di sorveglianza è subordinata a quattro requisiti principali:

1. che la pena detentiva da eseguire, anche se residua e congiunta a pena pecuniaria, non sia superiore a 6 anni o a 4 anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'art.4-bis O.P.⁴
2. che *vi sia certificazione dello stato di alcoldipendenza* da parte di una struttura sanitaria pubblica o di una struttura privata accreditata per le attività di diagnosi ex art. 116, Il comma, lettera c, T.U. (indicando anche la procedura seguita per l'accertamento dell'uso abituale di alcol)
Va posto in evidenza che, a differenza di quanto previsto per la sospensione della pena (art. 90 T.U.), la concessione dell'affidamento non è subordinata alla sussistenza di un nesso di causalità fra lo stato etilico e il reato commesso, ma è sufficiente la presenza della dipendenza al momento dell'esecuzione della pena
3. che *il condannato abbia in corso o intenda sottoporsi* ad un programma di recupero, concordato con un ASL o una struttura privata autorizzata, ai sensi dell'art. 116 T.U., che ne abbia certificato l'idoneità
4. che *la misura non sia già stata concessa* più di due volte.

Un punto che potrebbe sollevare delle difficoltà è il requisito dell'attestazione formale della sussistenza nel condannato di una condizione di alcoldipendenza o comunque di necessità di cura specifica da parte di un presidio sanitario.

4. Anche in questo caso rileva non la pena di cui alla sentenza/e di condanna, bensì quella residua calcolata detraendo la parte di pena espiata o estinta (ad es. per indulto) nonché detraendo il periodo di custodia cautelare presofferto, i periodi di riduzione della pena concessi ex art. 54 O.P. e quelli di pena detentiva o di custodia cautelare subiti per altro reato, ma ritenuti "fungibili" ai sensi dell'art. 657 c.p.p.

Infatti non è infrequente che un autore di maltrattamenti possa incorrere spesso in episodi di ubriachezza, senza però essere un vero etilista; in tal caso la concessione di questo tipo di affidamento a rigore non sarebbe possibile.

Tuttavia la *giurisprudenza della Cassazione* si è espressa in favore della concessione della misura anche quando ci trovi in presenza di una dipendenza meramente psicologica.

In ogni caso il problema può essere agevolmente superato da parte del Tribunale di sorveglianza, disponendo una messa alla prova "normale" (ex art. 47 O.P.) integrata dalla opportuna prescrizione di concordare una serie di contatti con un presidio alcolico.

La discrezionalità del Tribunale in tema di prescrizioni è infatti assai ampia, potendo disciplinare anche aspetti come il divieto di frequentare locali in cui si somministrano bevande alcoliche, il soggiorno in un domicilio diverso da quello in cui risiede ancora la vittima (ad es. il coniuge o l'ex partner) e l'obbligo di attivarsi in suo favore⁵.

Su questo punto è opportuno spendere **alcune considerazioni**.

Se è giusto considerare la specificità dell'etilista, che lo rende inadatto ad alcuni tipi di programmi di recupero per autori di violenze domestiche, è altrettanto vero che – sempre dal punto di vista trattamentale – bisogna distinguere il soggetto etilista *tout court* dall'etilista colpevole di violenze intrafamiliari.

Come rileva Dutton, ci sono uomini che bevono e si limitano poi a cantare a squarciagola o magari a impegnarsi in comportamenti au-

5. "5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare (art. 47, commi 5-7 O.P.)."

tolesivi e non picchiano le mogli; generalmente il consumo di alcol non è che un sintomo, come la violenza, di un problema che va affrontato nel suo complesso (Dutton, 1996).

Ciò che dovrà essere predisposto è dunque un percorso di recupero pensato per un soggetto responsabile di maltrattamenti che allo stesso tempo presenta abuso di bevande alcoliche: violenza e dipendenza non vanno considerate separatamente, ma come dinamiche di un quadro unitario.

Da qui l'assoluta *inopportunità di programmi di durata troppo breve*, inadeguati a validare cambiamenti sostanziali: alcolisti e maltrattanti sono accomunati dalla tendenza a replicare le c.d. "lune di miele", ossia quelle ricorrenti fasi di apparente rientro nella normalità e di asseriti buoni propositi che in realtà successivamente precipitano in nuove crisi.

Solo un *follow up* adeguato nel tempo (è ipotizzabile una durata minima di 4-5 mesi) potrà confermare la buona riuscita o meno della messa alla prova⁶.

Tornando al nostro ordinamento, occorre segnalare che fra i **progetti di legge** – che le forze politiche hanno presentato in tempi diversi con la finalità di meglio intervenire sul fenomeno della violenza domestica – in numerosi era comparsa la **previsione di una forma particola-**

6. Può essere utile richiamare le modalità con le quali alcuni noti modelli trattamentali gestiscono il problema dell'abuso alcolico. Al proposito riportiamo un passaggio dell'impegno di partecipazione che sono chiamati a sottoscrivere coloro i quali (in Canada) sono inviati dalla Corte a seguire il Programma di Alternative alla Violenza (*Alternatives to Violence Program*) di Dulton: "Mi impegno inoltre a cooperare con le seguenti regole del gruppo:

1. Parteciperò ogni settimana e arriverò in orario a tutte le sedute del gruppo. Se mancherò a più di due sedute, potrò essere espulso dal gruppo. Il mio probation officer ne verrà avvertito, e potrò avere conseguenze come il ritiro del beneficio.
2. Parteciperò alle sedute sobrio e non sotto l'influenza di alcuna droga. Se mi presenterò sotto l'effetto di queste sostanze, potrò essere allontanato per quella seduta che sarà calcolata come seduta persa e di ciò verrà avvertito il mio probation officer".

Va comunque sottolineato che praticamente tutti i programmi riabilitativi prevedono l'esplicito divieto di assumere alcol o droghe in concomitanza con gli incontri di trattamento.

re di probation processuale, ispirata a quella già presente nel rito minorile, destinata a sospendere il procedimento penale per quegli autori di maltrattamenti disposti ad aderire ad un programma trattamentale di recupero⁷.

Sotto il profilo contenutistico non sembra indispensabile una forma di affidamento destinata espressamente ai colpevoli di violenza domestica: tanto l'affidamento ordinario che quello in casi particolari possono prestarsi sufficientemente alla costruzione di percorsi riabilitativi adatti ai violenti con problemi alcolici.

Semmai **la vera differenza potrebbe derivare dalla disponibilità di una misura applicabile già prima della sentenza sospensiva dell'iter processuale** e perciò assai più tempestiva nei tempi di applicazione rispetto a modalità di *probation* attivabili solo dopo una condanna definitiva e quindi normalmente dopo anni.

In tal caso l'esito positivo di un periodo di prova potrebbe determinare una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato in seguito all'esito positivo della prova.⁸

Naturalmente, l'applicazione agli adulti di una misura simile a quella prevista dagli artt. 28 e 29 del rito minorile dovrebbe presupporre (come appunto già avviene per i minorenni) una qualche forma di

7. È stato il caso, ad esempio, della fattispecie prevista dall'art. 98 della p.d.l n.1432 del 1996 che, nelle intenzioni dei proponenti, era però essenzialmente rivolta alla tutela dei minori maltrattati.

8. È quanto è già attualmente previsto dagli artt. 28 e 29 del D.P.R. 448/88 che disciplina il processo penale per i minorenni: sentite le parti, il giudice può disporre (per un periodo variabile da 1 a 3 anni, a seconda della gravità del reato) la sospensione del processo e l'affidamento del minore "ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno". È prevista l'eventualità che il giudice impartisca prescrizioni "dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato". In caso di "ripetute e gravi trasgressioni delle prescrizioni imposte" la sospensione del processo viene revocata; se invece la prova si conclude positivamente il giudice dichiara con sentenza estinto il reato, ai sensi dell'art. 29 D.P.R. 448/88. Poiché le norme non prevedono alcun limite edittale, l'affidamento può essere concesso anche per i delitti più gravi, come in effetti è avvenuto in alcune occasioni, per omicidi volontari o violenze sessuali.

ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e un suo sostanziale consenso all'affidamento.

Infatti, la natura "negoziale" dell'istituto vede da una parte l'impegno al cambiamento da parte dell'accusato e dall'altra la disponibilità, da parte dell'ordinamento, di sospendere ed eventualmente evitare definitivamente l'applicazione di una pena.

Certamente, nel caso di imputati adulti, i nodi attinenti alle garanzie processuali e alla presunzione di innocenza si presenterebbero di più complessa soluzione e probabilmente si porrebbe l'opportunità di ottenere una adesione anche della parte offesa.

Tuttavia è ragionevole ritenere che un affidamento processuale (oltre che assai più tempestivo) per i suoi indubbi vantaggi potrebbe risultare un incentivo all'impegno trattamentale più appetibile ed efficace, rispetto ad una misura applicata dopo la condanna definitiva.

In conclusione, *se da un lato è possibile sostenere una più proficua valorizzazione degli strumenti e degli spazi de iure condito già presenti nell'ordinamento (e questo comporta soprattutto una migliore sinergia tra magistratura di sorveglianza e servizi sociali), dall'altro l'innovazione probabilmente più opportuna, de iure condendo, potrebbe essere l'introduzione di una forma di affidamento in prova destinata ai responsabili di violenze domestiche, attivabile già nell'iter processuale, **prima** della sentenza di condanna.*

In ogni modo, l'introduzione di un siffatto istituto non dovrebbe costituire un fatto isolato, ma andrebbe inserita in un intervento rivolto a definire quel quadro organico di norme sulle forme di abuso intrafamiliare da tante parti già da tempo auspicato.

Riferimenti bibliografici

- Bacciconi, M. et al. (2005) , *Violenza domestica: un ossimoro da svelare e comprendere*, ISPESL, Roma
- Bacciconi M. et al. (2008), *Violenza domestica: riflessioni, riferimenti e dati. Istruzioni per l'uso*, ISPESL; Roma
- Correra M.M., Martucci P. (1988), *La violenza nella famiglia*, Cedam, Padova.
- Dutton D.G. (1996), *De la violence dans le couple*, Bayard Editions, Paris.
- Gulotta G. (1984), *Famiglia e violenza. Aspetti psicosociali*, Giuffrè, Milano.
- Istat (2007), *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia*, Roma, 2007.
- Killmartin C., Allison J. (2007), *Men's Violence Against Women. Theory, Research and Activism*, LEA, London.
- Merzagora Betsos I. (2009), *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*, Raffaello Cortina editore, Milano.
- Morell T.M., Elliott J.F., Murphy C.M., Taft C.T. (2003), *Cognitive behavioral and supporting group treatments for partner-violent men*, in *Behavior-Therapy*, 34, 77.
- Roia F. (2006), *Prefazione*, in Baldry A.C., *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, Franco Angeli, Milano.

Finito di stampare
nel mese di gennaio 2010
da Cierre Grafica
Caselle di Sommacampagna (Verona)
www.cierrenet.it



Osservatorio Nazionale Violenza Domestica
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica -
Medicina legale e Medicina del Lavoro - Università di Verona
Policlinico "G.B. Rossi" - 37134 Verona
tel. 045 8124940/8124938 - fax 045 8027479
marina.bacciconi@univr.it - marina.bacciconi@onvd.org
www.onvd.org